

Nep

~~C. A. P. A.~~
~~Anno [redacted]~~



IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa
[redacted]
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 settembre 2017, ha
emesso la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

nel ricorso iscritto al [redacted] del ruolo generale degli Affari Contenziosi
dell'anno [redacted], vertente

TRA

[redacted] nato in Gambia, il [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, [redacted]
[redacted], presso lo studio dell'Avv. Iacopo Maria Pitorri,
che lo rappresenta e difende, in virtù di procura posta in calce al ricorso
- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via
dei Portoghesi n. 12

- resistente contumace -

88

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso avverso il provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione internazionale,

letti gli atti e i documenti di causa, considerato che,

con ricorso depositato [redacted], il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma emesso il [redacted] [redacted], con il quale gli veniva rifiutato il riconoscimento al diritto di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria.

Il ricorrente proponeva tempestivamente ricorso ai sensi dell'art.19 del D. Lgs n.150/2011 e dell'art.35 della legge 25/08, deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale quale rifugiato o alla protezione sussidiaria o ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Commissione, nel rigettare la richiesta della parte, rilevava che "con riferimento alla vicenda esposta non vi sono elementi attendibili e credibili per ritenere fondato il timore di persecuzione".

A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva [redacted]

[redacted] di essere di etnia peul e di religione musulmana.

Il ricorrente affermava di essere fuggito dal proprio paese in quanto era portavoce di un partito di opposizione e di aver parlato in assemblea,

ER

durante un meeting, criticando il Presidente Jammeh, che ne attestava i disturbi psicologici

Dopo l'incontro, i soldati lo cercavano a casa, ma lui non ci tornava e temendo di finire nelle prigioni gambiane, decideva di lasciare il paese.

A sostegno della propria domanda, il ricorrente produceva unicamente un certificato medico, attestante il problematico stato psicologico depressivo, con allucinazioni e idee suicidarie, che richiedevano controlli costanti e cure farmacologiche (cfr. certificato 20.2.2017 fascicolo ricorrente).

Sotto il profilo di merito, non può essere riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato, mancandone i presupposti oggettivi e soggettivi, ai sensi dell'art.1 della Convenzione di Ginevra del 1951, e neppure la protezione sussidiaria, non ravvisandosi gli specifici presupposti indicati dalla norma, dal momento che, il ricorrente non ha potuto produrre documenti a sostegno delle circostanze narrate, né sono configurabili persecuzioni continuate nei suoi confronti, dovendosi confermare quanto rilevato dalla Commissione Territoriale in ordine all'infondato timore del ricorrente.

Tuttavia, la certificazione medica, che conferisce serietà alla situazione del ricorrente e la necessità di cure, fanno ritenere che possa essere valutata la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche in considerazione della situazione complessiva del Gambia e di quanto subito in Libia dal ricorrente.

Sul punto, occorre osservare che le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione nn. 19393/2009 e 11535 hanno esteso la giurisdizione del

giudice ordinario anche ai permessi umanitari di natura atipica che debbono essere ricondotti nell'alveo delle misure di protezione a tutela dei diritti umani.

I permessi umanitari costituiscono, infatti, una categoria autonoma ed aggiuntiva di natura atipica, che completa il quadro delle misure di protezione internazionale i cui presupposti devono essere valutati dal giudice competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale.

Si rileva che, la tutela di protezione umanitaria costituisce una forma residuale di tutela (rispetto a quella tipica derivante dal riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria), perché può riguardare situazioni temporalmente limitate o prevedere la concessione di benefici diversi rispetto alla misura tipica (cfr. Cass 4139/2011).

Nel caso di specie, in relazione alla valutazione operata all'esito dell'istruttoria si ritiene la sussistenza di esigenze di protezione umanitaria ex art 5 comma 6 del D.lvo 286/98.

La natura della controversia, le questioni trattate e la mancata costituzione della parte resistente, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.e. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

dichiara il diritto del ricorrente [redacted]
[redacted] al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari
ai sensi dell'art 5, comma 6, del D.lvo 286/98;

RR

Acoglime [redacted] [redacted]

[REDACTED]

Depositaro in [REDACTED]
[REDACTED] 0019
Roma, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



CO
CO